EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE E AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

N. [452](https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1370048)

Art. 1

**1.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

        «20*-bis*. All'articolo 12*-bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro"».

Art. 12-bis

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali

e provinciali).

1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli

interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per

la durata del medesimo Piano:

a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalita'

di cui all'[articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2021;80~art6bis),

convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2021;113), per

un numero di unita' pari al 120 per cento di quelle cessate dal

servizio nel corso dell'anno precedente;

b) in applicazione dei principi previsti dall'[articolo 52, comma](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2001;165~art52)

[2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2001;165~art52), e ferma restando la

disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia

iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa

autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la

titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti

alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un

massimo di 5.000 abitanti ***((, nonche' fino ad un massimo di 10.000***

***abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori))***, in caso di

vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia

andata deserta, ~~per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino~~

~~a dodici;~~ per un periodo massimo di dodici mesi,

prorogabili fino a ventiquattro

**1.1001**

Il Governo

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

        «22*-bis*. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

**1.1002**

Il Governo

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

        «22*-bis*. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio».

Art. 2

**2.1000**

Il Governo

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente*:

        «*b*) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore"».

**2.1001**

Il Governo

*Dopo il comma 4, inserire il seguente*:

        «4*-bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *hh)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

**2.1003**

Il Governo

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

        «7*-bis*. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023».

Art. 3

**3.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

       «10*-bis*. Al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

        "Per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019 è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34*-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

            10*-ter*. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è pari a 700.000 euro per concludere i rimborsi relativi al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 e successive modifiche; gli aderenti comunicano a PagoPA s.p.a. entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni del 30 novembre 2020 stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289*-bis* e 289*-ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo non oltre il limite massimo complessivo di 700 mila euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 700.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34*-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**3.0.1000**

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

        «**Art. 3*-bis*.**

*(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)*

        1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 205 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ". I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15*-ter*, 15*-quater* e 15*-quinquies*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

*b)* ai commi 206 e 213, il numero: "205" è sostituito dal seguente: "204";

*c)* dopo il comma 221 è inserito il seguente: "221*-bis*. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei cormi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15*-ter*, 15*-quater* e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

*d)* al comma 222, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

*e)* ai commi 222 e 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023";

*f)* dopo il comma 229, sono inseriti i seguenti:

"229*-bis*. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15*-ter*, 15*-quater* e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

         229*-ter*. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229*-bis*.

229*-quater*. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229*-bis*, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229*-bis*, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 23 dicembre 2014".

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di aim, l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Art. 4

**4.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

        «8-*bis*. All'articolo 9*-ter*, comma 9*-bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "entro trenta giomi dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2023".

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023».

Art. 6

**6.1000**

Il Governo

*Al comma 4, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

        «*a)* al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

**6.1001**

Il Governo

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

        «8*-bis*. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.».

Art. 7

**7.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

        «7*-bis*. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: "e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";

        b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023", e la parola: "2021", è sostituita dalla seguente: "2022"».

Art. 8

**8.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

        «4*-bis*. All'articolo 14, comma 12*-ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

**8.1001**

Il Governo

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

        «8*-bis*. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.».

Art. 10

**10.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

        «11*-bis*. All'articolo 95, comma 27*-bis*, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

**10.109 (testo 2)**

[Paita](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33005), [Gelmini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22966), [Lombardo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436)

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

        «11*-bis*. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola "annualmente" è sostituita dalla seguente "semestralmente" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento di una rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, anche in forma congiunta tra le due Camere, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate. Entro il 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione dei trasporti trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione del precedente periodo, anche al fine di valutare l'impatto dello stesso sull'attività istruttoria utile al controllo parlamentare.».

Art. 15

**15.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

        «1*-bis*. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per il biennio 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022 e 2023" e dopo le parole: "personale non dirigenziale.", è inserito il seguente periodo: "In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al periodo precedente, l'AGEA è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali"».

**15.1001**

Il Governo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

        «1*-bis*. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.».

Art. 16

**16.1000**

Il Governo

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c).

**16.1001**

Il Governo

*Al comma 5, dopo le parole:* «allo stanziamento originario.» *inserire i1 seguente periodo:* «La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4*-ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138».

**16.0.1000**

Il Governo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

**«Art. 16*-bis.***

*(Modifiche all'articolo 86 del TUIR)*

        1. Al comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «o a un anno per le società sportive professionistiche,» sono soppresse;

         b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."».

Art. 18

**18.1000**

Il Governo

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

        a) al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

        b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2*-bis*. All'articolo 11*-ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità";

        b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024.";

        c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi";

            2*-ter*. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20

**20.0.1000**

Il Governo

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

**«Art. 20*-bis.***

*(Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)*

        1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. X1

**x1.1 (già 1.1)**

[Nastri](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25446), [Liris](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403" \o "Il link apre una nuova finestra), [Lisei](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36435)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente*:

       «1*-bis*. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86 sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge».

**x1.2 (già 1.3)**

[Romeo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32706), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Claudio Borghi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33070), [Testor](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32721), [Dreosto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36396), [Bergesio](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586), [Bizzotto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36386), [Borghesi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29292), [Cantalamessa](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32862), [Cantù](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32598), [Centinaio](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29067), [Garavaglia](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22963), [Germanà](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=1116), [Marti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29480), [Minasi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36013), [Murelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33110), [Paganella](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34243), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022), [Pucciarelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32697), [Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

        «1*-bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024"».

**x1.3 (già 1.4)**

[Lotito](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512" \o "Il link apre una nuova finestra), [Occhiuto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36413), [Rosso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32779), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445), [Ternullo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=37415" \o "Il link apre una nuova finestra)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

        «1*-bis*. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

**x1.4 (già 1.5)**

[Marcheschi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36439), [Lisei](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36435), [Liris](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403" \o "Il link apre una nuova finestra)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

        «1*-bis*. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

**x1.5 (già 9.74)**

[Lombardo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436), [Gelmini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22966)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

        «5-*bis*. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2022, n. 32, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

**x1.6 (già 11.81)**

[Fregolent](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406), [Lombardo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436), [Gelmini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22966)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

        «8*-bis*. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

**x1.7 (già 16.0.5)**

[Fallucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36398), [Liris](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403" \o "Il link apre una nuova finestra), [Lisei](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36435)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono appportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

        b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

**COORD. 1**

I relatori

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, le seguenti modificazioni.*

*All'articolo 1:*

*al comma 2, lettera* b)*,le parole:* «, ovunque ricorrono,» *sono soppresse;*

*al comma 6, lettera* a)*, alle parole:* «comma 162» *è premessa la seguente:* «al»*;*

*al comma 8, capoverso 7, dopo le parole:* «articoli 13, comma 5,» *è inserita la seguente:* «e»*;*

*al comma 10, dopo le dopo le parole:* «comma 917,» *è inserita la seguente:* «alinea,»*;*

*al comma 15, le parole:* «per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022»*.*

*All'articolo 2:*

*al comma 3, dopo le parole:* «articolo 1-*ter*» *sono inserite le seguenti:* «, comma 1,»*;*

*al comma 9, dopo le parole:* «parzialmente utilizzando» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso.*

*All'articolo 3:*

*al comma 5, dopo le parole:* «26-*bis*, comma 1,» *è inserita la seguente:* «alinea,» *e le parole:* «all'acquisizione dell'efficacia» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data di acquisto di efficacia»*;*

*al comma 10, secondo periodo, le parole:* «emolumenti ovvero compensi» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli emolumenti e ai compensi»*.*

*All'articolo 4:*

*al comma 5, le parole:* «articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 maggio» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 5-*bis*, comma 1,del decreto-legge 19 maggio»*;*

*al comma 7:*

*alla lettera* b)*, alle parole:* «per gli anni 2023 e 2024,» *è premesso il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

*alla lettera* c)*, alle parole:* «per gli anni 2023 e 2024,» *è premesso il seguente segno di interpunzione:* «,»*.*

*All'articolo 5:*

*al comma 8, le parole:* «e per l'anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché per l'anno»*;*

*al comma 9:*

*alla lettera* c)*, le parole:* «per il 2023,» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'anno 2023» *e le parole:* «per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'anno 2024»*;*

*alla lettera* d)*, le parole:* «per il 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'anno 2023» *e le parole:* «per l'anno 2024 si provvede mediante» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'anno 2024, mediante»*;*

*al comma 10, alle parole* «31 dicembre 2023» *è premessa la seguente:* «al»*.*

*All'articolo 6:*

*al comma 4, alinea, dopo le parole:* «articolo 3-*quater*» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al comma 8, dopo le parole:* «decreto direttoriale» *sono inserite le seguenti:* «del Ministero dell'università e della ricerca»*.*

*All'articolo 7:*

*al comma 3, lettera* b)*, le parole:* «rimborsi spese» *sono sostituite dalle seguenti:* «rimborsi delle spese»*;*

*al comma 6, dopo le parole:* «articolo 2» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso.*

*All'articolo 8:*

*al comma 5, lettera* a)*, il segno di interpunzione:* «.» è sostituito dal seguente: «;»*.*

*All'articolo 9:*

*al comma 5, al primo periodo, dopo le parole:* «settembre 2022» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso,al secondo periodo, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *sono inserite le seguenti:* «n. 95269»*, al terzo periodo, le parole:* «milioni euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «milioni di euro» *e, al quarto periodo, alle parole:* «pari a» *è premesso il segno di interpunzione:* «,»*.*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, lettera* c)*, dopo le parole:* «articolo 60 del» *sono inserite le seguenti:* «codice di cui al»*;*

*al comma 8, le parole:* «in caso operatori» *sono sostituite dalle seguenti:* «in caso di operatori»*;*

*al comma 9, alinea, le parole:* «termine dei versamenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «termine per i versamenti»*;*

*al comma 11, le parole:* «entrata in vigore della presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «entrata in vigore del presente decreto»*.*

*All'articolo 11:*

*al comma 4, lettera* a)*,dopole parole:* «dicembre 2022"» *sono inserite le seguenti:* «, ovunque ricorrono,»*;*

*al comma 7, le parole:* «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47» *sono sostituite dalle seguenti:* «Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014»*.*

*All'articolo 12:*

*al comma 3, dopo le parole:* «6 aprile 2022,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022,» *e le parole:* «4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34» *sono sostituite dalle seguenti:* «4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,»*;*

*al comma 6, secondo periodo, le parole:* «stanziamento di fondo speciale» *sono sostituite dalle seguenti:* «stanziamento del fondo speciale»*.*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole:* «comma 4, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'ordinamento militare, di cui al»*.*

*All'articolo 15:*

*al comma 2, lettera* b)*, le parole:* «sono sospese» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono sospesi» *e le parole:* «Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso» *sono sostituite dalle seguenti:* «Agenzia delle entrate-Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso»*;*

*al comma 4, le parole:* «stanziamento di fondo speciale» *sono sostituite dalle seguenti:* «stanziamento del fondo speciale» *e le parole:* «Ministero delle politiche agricole, alimentari» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero delle politiche agricole alimentari»*.*

*All'articolo 16:*

*al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «comma 1,» *è inserita la seguente:* «alinea,» *e le parole:* «a decorrere», *ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti:* «A decorrere»*;*

*All'articolo 17:*

*al comma 2, dopo le parole:* «comma 2, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al» *e le parole:* «video fotografico» *sono sostituite dalla seguente:* «video-fotografico»*;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole:* «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore»*, al secondo periodo, le parole:* «Sottosegretario con delega all'editoria» *sono sostituite dalle seguenti:* «Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria» *e dopo le parole:* «comma 2, del» *sono inserite le seguenti:* «codice di cui al» *e, al terzo periodo, le parole:* «rimborsi spese» *sono sostituite dalle seguenti:* «rimborsi di spese»*;*

*al comma 5, le parole:* «video fotografico» *sono sostituite dalla seguente:* «video-fotografico», *le parole:* «Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale iscritte nell'elenco di cui al comma 2» *e le parole* «del decreto legislativo 50» *sono sostituite dalle seguenti:* «del codice di cui al decreto legislativo n. 50»*.*

*All'articolo 20:*

*al comma 1, dopo le parole:* «n. 173,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204»*.*

*All'articolo 21:*

*al comma 1, dopo le parole:* «comma 2,» *è inserita la seguente:* «alinea,»*.*

*All'articolo 22:*

*al comma 2, dopo le parole:* «articolo 35» *sono inserite le seguenti:* «, comma 1,»*, le parole:* «*a)* al comma 1: 1) alla lettera *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «*a)* alla lettera *a)*»*, le parole:* «2) alla lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «*b)* alla lettera *b)*» *e le parole:* «3) dopo la lettera *b)*, sono inserite» *sono sostituite dalle seguenti:* «*c)* dopo la lettera *b)* sono aggiunte»